



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Omesso esame circa un fatto decisivo ed art. 12 preleggi come riduzione al minimo costituzionale

La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., disposta con l'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, secondo cui è deducibile esclusivamente l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Di talché, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.04.2014, n. 9032

...omissis...

Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Infatti, come è stato affermato da queste Sezioni Unite e va qui ribadito, "nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari - in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta - sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata" (v. Cass. S.U. 24-1-2013 n. 1716, Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19513, Cass. S.U. 5-7-2006 n. 15289, Cass. S.U. 17-9-2004 n. 18771, Cass. S.U. 6-6-2003 n. 9075, Cass. S.U. 27-3-2002 n. 4446).

Con il primo motivo, premessa la censurabilità delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense anche sotto il profilo del difetto di motivazione, riconducibile all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamato dall'ultimo comma del medesimo articolo (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il ricorrente (richiamando Cass. S.U. 7-12-2006 n. 26182) lamenta la "assoluta assenza di motivazione" sul punto asseritamente decisivo (oggetto dell'ultimo motivo di doglianza del ricorso al C.N.F., riportato anche nella sentenza impugnata), concernente la considerazione del fatto che "proprio il GUP, che ebbe a percepire le espressioni oggetto del procedimento disciplinare, e che "a suo modo" sintetizzò in sentenza, non ritenne di dovere applicare le disposizioni dell'art. 105 c.p.p., comma 4", in tal modo non ravvisando "alcuna slealtà da parte dell'avv. F., o tantomeno improbità, allorchè quest'ultimo aveva illustrato nel corso della sua arringa le ragioni per le quali le dichiarazioni della G. dovevano ritenersi poco spontanee a causa del precedente difensore".

In particolare il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, sul punto, pur avendo riferito specificamente sia la relativa decisione del C.Oddd sia la doglianza di esso ricorrente, nella successiva parte motivazionale ha ommesso ogni specifica considerazione al riguardo.

Tale motivo (considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 18-7-2013) deve essere esaminato alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevista dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con mod. in L. n. 134 del 2012), di guisa che inconferente è il richiamo fatto dal ricorrente alla giurisprudenza riguardante la formulazione anteriore al citato D.L. e successiva al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Vanno pertanto definiti i limiti entro i quali il nuovo testo abbia ammesso la valutazione da parte del giudice di legittimità della motivazione del provvedimento innanzi a lui impugnato.

Orbene, il legislatore del 2012 ha riformulato l'art. 360 c.p.c., n. 5), riferendolo all'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ritornando, quasi letteralmente, al testo originario del codice di rito del 1940, che prevedeva quale motivo di ricorso in cassazione, l'"omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Appare immediatamente evidente che l'unica differenza testuale è l'utilizzo della preposizione "circa" da parte del legislatore del 2012, rispetto all'utilizzo della preposizione "di" da parte del legislatore del 1940: ma è una "differenza testuale" irrilevante, trattandosi, dell'uso di una forma linguistica scorretta (un solecismo, come talvolta suoi dirsi), che non ha forza di mutare in nulla il senso della disposizione del codice di rito del 2012, rispetto alla disposizione del codice di rito del 1940.

Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), scompare ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d'ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. La ratio legis è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la riformulazione dell'art. 360, n. 5), è "mirata.....a evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris".

In questa prospettiva, volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Ritorna così pienamente attuale la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione ex art. 111 Cost., come formatasi anteriormente alla riforma del decreto legislativo numero 40 del 2006: il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio fosse testuale.

Nel quadro di tale orientamento le Sezioni Unite (sent. n. 5888 del 1992) avevano sottolineato che la garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali dovesse essere correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di cassazione, funzionale "ad assicurare l'uniformità dell'interpretazione ed applicazione del diritto oggettivo a tutela dell'uguaglianza dei cittadini". Esse avevano, quindi, stabilito che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante atteneva solo all'esistenza della motivazione in sè, prescindente dal confronto con le risultanze processuali, e si esauriva nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Le Sezioni Unite evidenziavano, altresì, che "il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione). In coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso; mentre al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito".

Siffatte conclusioni che erano state costantemente riaffermate nella giurisprudenza di legittimità sino alle modifiche al testo dell'art. 360 c.p.c., introdotte con la riforma del

2006, appaiono oggi nuovamente legittimate dalla riformulazione dello stesso testo adottate con la riforma del 2012, che ha l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per "mancanza della motivazione".

In proposito dovrà tenersi conto di quanto questa Corte ha già precisato in ordine alla "mancanza della motivazione", con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4: tale "mancanza" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cass. n. 20112 del 2009).

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Si può quindi affermare il seguente principio di diritto:

a) La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e

grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

b) Il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

c) L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

d) La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come " e il "quando " (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

Orbene, nel caso in esame, il Collegio osserva che il fatto dedotto (consistente nella circostanza che il giudice penale non aveva riferito al Consiglio dell'Ordine alcuna violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità) costituisce una risultanza istruttoria, che, peraltro, è stata chiaramente esaminata dal C.N.F., il quale, sul punto, in sostanza ha rigettato la doglianza del ricorrente (tant'è che quest'ultimo denuncia - non solo formalmente, ma anche sostanzialmente - un'omessa motivazione, proprio sul chiaro presupposto di tale rigetto).

A ben vedere, quindi, il vizio di motivazione lamentato cade sulla valutazione di tale risultanza istruttoria.

Del resto, il C.N.F. ha richiamato specificamente la decisione del C.O.A. in ordine alla rilevata diversità, quantomeno in parte, delle rispettive valutazioni ex art. 105 c.p.p., comma 4, ed ex artt. 22 e 29 del codice deontologico (riguardanti in particolare i rapporti con i colleghi), ed, in sostanza, ha confermato, anche sul punto, la decisione del Consiglio territoriale.

Infine neppure potrebbe riconoscersi la decisività del fatto dedotto, giacchè lo stesso non può assumere alcuna rilevanza determinante in merito all'esito del giudizio disciplinare.

Il vizio denunciato non può, quindi, ritenersi sussumibile nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sopra delineato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 22 e 29 del codice deontologico in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare il ricorrente sull'asserita violazione dell'art. 29, afferma che, dalle espressioni del teste dr. ddd del collega, bensì abbia descritto una circostanza fattuale rilevata dal GUPddd

Inoltre, secondo il ricorrente, il C.N.F. avrebbe fatto applicazione dell'art. 29 del codice deontologico non nella formulazione in vigore (che parla di "apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega"), bensì in quella precedente (che parlava di semplici "apprezzamenti negativi").

Per quanto riguarda, poi, l'art. 22, il ricorrente evidenzia che dall'istruttoria è emerso che "egli ha attribuito all'avv. P. solamente di avere sollecitato la collaborazione della G. con domande insistenti nel corso dell'interrogatorio", il tutto nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa.

Tale motivo in parte è inammissibile e in parte è infondato.

Innanzitutto va rilevato che, in base all'indirizzo prevalente dettato da queste Sezioni Unite, che va qui ribadito, "in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità" (v. Cass. S.U.20-12-2007 n. 26810, cfr. Cass. S.U. 23-3-2004 n. 5776, Cass. S.U. 20-12-2007 n. 26810, Cass. S.U. 7-7-2009 n. 15852, Cass. S.U. 13-6-2011 n. 12903).

Tanto premesso, in primo luogo del tutto infondato è l'assunto secondo cui il C.N.F. avrebbe applicato nella fattispecie il codice deontologico precedente, giacché tutta la motivazione relativa alla violazione dell'art. 29 è chiaramente ed espressamente fondata e sviluppata sul dato normativo degli "apprezzamenti denigratori" (e non soltanto "negativi") nei confronti dell'operato dell'avv. P. (vedi pagine 7, 8 e 9 della sentenza).

Per il resto le censure, seppure denunciino violazione degli artt. 22 e 29 del codice deontologico, in realtà non imputano alla sentenza impugnata alcuna erronea interpretazione di tali norme integrative e neppure indicano specificamente quali siano le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata asseritamente in contrasto con le dette norme, limitandosi ad assumere un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello compiuto dal C.N.F. ed, in sostanza, a sollecitare inammissibilmente in questa sede un riesame del merito.

Al riguardo ripetutamente queste Sezioni Unite hanno affermato che in tema di impugnazioni delle decisioni del C.N.F. in materia disciplinare "l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito" (v. Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4802, Cass. S.U. 23-3-2007 n. 7103) e (deve aggiungersi) salva la garanzia del "minimo costituzionale", come sopra delineato, del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità.

Tale sindacato, a ben vedere, in effetti, è in qualche modo invocato con il terzo motivo, sotto il profilo della ragionevolezza e della comprensibilità della motivazione.

Con tale ultimo motivo, infatti il ricorrente lamenta che la motivazione "risulta così scarna da non essere sufficiente" a fare comprendere le ragioni per le quali le parole di esso avv. F. "dovrebbero considerarsi sleali, scorrette e denigratorie".

Anche tale motivo non merita accoglimento, in base ai principi sopra enunciati, in quanto, in sostanza, il ricorrente lamenta una asserita insufficienza della motivazione, come tale non denunciabile in questa sede.

Peraltro la sentenza impugnata ha attentamente esaminato e valutato tutte le risultanze istruttorie, fornendo una congrua e completa motivazione, senz'altro ragionevole, sia in ordine alla violazione dell'obbligo di correttezza e lealtà, sia in relazione alla violazione del dovere di astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale del collega, analizzando attentamente sia il comportamento tenuto sia le espressioni adottate.

Infine, certamente non può censurarsi in questa sede la sanzione inflitta sotto il profilo della adeguatezza e della asserita severità (e tanto meno potrebbe ridursi la sanzione stessa), in quanto, come è stato costantemente affermato da queste Sezioni Unite e va qui ribadito "in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione" (v. Cass. S.U. 1-8- 2012 n. 13791, Cass. S.U. 26-5-2011 n. 11564, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1229, Cass. S.U. 13-1-2003 n. 326) - caso che chiaramente non ricorre nella fattispecie, avendo il C.N.F. espressamente respinto la domanda subordinata di riduzione della sanzione sulla base non solo dei precedenti rinvenibili nella giurisprudenza dello stesso C.N.F., ma anche del rilievo del "disvalore intrinseco delle argomentazioni svolte dall'avv. dd confronti dell'operato dell'avv. dddd la cui strategia difensiva "così indebitamente personalizzata ed anche criticata dall'incolpato, aveva comunque portato il Giudice ad una favorevole valutazione del comportamento processuale della Gdddcosì da riconoscerle, pur in relazione a fatti oggettivamente gravi, le attenuanti generiche.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti del Cd di Cagliari e del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione.

Infine, in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati non deve provvedersi sulle spese, mentre, trattandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, comma 18, della L. n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del C.N.F., rigetta il ricorso nei confronti degli altri intimati, nulla per le spese; da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2014

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

